



Rotaract

Distretto 2090

REGOLAMENTO DISTRETTUALE



INDICE

LIBRO I – “DEL DISTRETTO”

TITOLO I – DELLE NOZIONI PRELIMINARI

Art. 1	Costituzione	6
Art. 2	Finalità e scopi	6
Art. 3	Anno sociale	7
Art. 4	Soci del Distretto	7
Art. 5	Trasferimento di un socio effettivo	7
Art. 6	Aspiranti soci dei Club	8
Art. 7	Soci Onorari del Distretto	8
Art. 8	Gestione ed amministrazione del Distretto	8

TITOLO II

Degli organi del Distretto

Art. 9	Gli organi del Distretto	9
--------	--------------------------	---

CAPO I

Del Consiglio Direttivo Distrettuale e dei suoi Organi

Art. 10	Composizione del Consiglio Direttivo Distrettuale	9
Art. 11	Competenze generali del Consiglio Direttivo Distrettuale	9
Art. 12	La Presidenza del Consiglio Direttivo Distrettuale	9
Art. 13	Il Rappresentante Distrettuale (Governor)	9
Art. 14	Il Rappresentante Distrettuale Incoming (Incoming Governor)	10
Art. 15	Il Past Rappresentante Distrettuale (Past Governor)	10
Art. 16	Il Vice Rappresentante Distrettuale	11
Art. 17	La Segreteria Distrettuale	11
Art. 18	Il Segretario Generale	11
Art. 19	Gli altri Segretari Distrettuali	11
Art. 20	La Tesoreria Distrettuale	11
Art. 21	Il Prefetto Distrettuale	12
Art. 22	I Consiglieri Distrettuali	12
Art. 23	I Delegati Zona	12
Art. 24	Le Commissioni Distrettuali	13

Art. 24 bis	La Commissione Disciplinare	13
Art. 25	Il Consiglio dei Presidenti	14
Art. 26	Le Zone	15
Art. 27	Le Riunioni di Zona	15
Art. 28	L'Assemblea Distrettuale	15
Art. 28 bis	Riunioni ed attività del Distretto Rotaract	15

TITOLO III

Dei Rapporti tra il Distretto ed i singoli Club

CAPO I

Dei Rapporti tra i Presidenti di Club ed il Distretto

Art. 29	Doveri dei Presidenti di Club	16
---------	-------------------------------	----

CAPO II

Degli Obblighi Finanziari dei Club verso il Distretto

Art. 30	Gli Obblighi Finanziari	17
Art. 31	Le quote sociali distrettuali	17
Art. 32	Sanzioni per i ritardi nel versamento delle quote sociali distrettuali	17
Art. 33	Pagamenti	18
Art. 34	Fondo a favore dei Service Distrettuali	18
Art. 35	Club di nuova costituzione	18
Art. 36	Definizione di Club in regola	18

LIBRO II

Delle Procedure

TITOLO I

Del Consiglio Direttivo Distrettuale

CAPO I

Delle Riunioni

Art. 37	Partecipazione	19
Art. 38	Riunione	19
Art. 39	Convocazione	19
Art. 40	Validità	19
Art. 41	Conduzione	19
Art. 42	Seguito	20

CAPO II

Della Segreteria Distrettuale

Art. 43	Redazione dei verbali	20
Art. 44	Custodia dei documenti	20
Art. 45	Corrispondenza	20
Art. 46	Buon andamento	20

CAPO III

Della Tesoreria Distrettuale

Art. 47	Il Fondo Distrettuale	21
Art. 48	Versamenti	21
Art. 49	Verifiche	21
Art. 50	Resoconti	21
Art. 51	Spese distrettuali	21
Art. 52	Rimborso spese	21
Art. 53	Procedura per i rimborsi spesa	22

TITOLO III

Dell'Assemblea Distrettuale

CAPO I

Delle Riunioni

Art. 54	Partecipazione	23
Art. 55	Riunione	23
Art. 56	Convocazione	23
Art. 56 bis	Convocazione e svolgimento di Assemblea Distrettuale Telematica	24
Art. 57	Validità	24
Art. 58	Conduzione	24
Art. 58 bis	Mancata partecipazione di un Club alle Assemblee Distrettuali	24

Art. 59	Votazioni	25
Art. 60	Seguito	25

CAPO II

Dell'elezione del Rappresentante Distrettuale (e della sfiducia)

Art. 61	Requisiti di eleggibilità passiva	26
Art. 62	Incompatibilità	26
Art. 63	Candidatura	26
Art. 64	Atti preliminari alla votazione	27
Art. 65	Votazione	27
Art. 65 bis	Votazione in via telematica	27
Art. 66	Elezione	27
Art. 67	Impedimento del Rappresentante Distrettuale	28
Art. 68	Mozione di sfiducia	28

CAPO III

Dei Bilanci Distrettuali

Art. 69	Bilancio preventivo	30
Art. 70	Bilancio consuntivo	30

CAPO IV

Degli Emendamenti al Regolamento Distrettuale

Art. 71	Proposta	31
Art. 72	Approvazione	31
Art. 73	Comunicazione e custodia	31
Art. 74	Deroghe	31

TITOLO III

Delle Zone

CAPO I

Delle riunioni di Zona

Art. 75	Partecipazione	32
Art. 76	Riunione	32
Art. 77	Convocazione	32

Art. 78	Validità	32
Art. 79	Conduzione	32
Art. 80	Votazioni	33
Art. 81	Seguito	33

TITOLO IV

Dell'interpretazione del Regolamento

Art. 82	Funzione ed Interpretazione	33
---------	-----------------------------	----

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 83	Osservanza del Regolamento	33
Art. 84	Arrotondamenti	34
Art. 85	Entrata in vigore	34
Art. 86	Disposizioni fiscali	34

DISTRETTO ROTARACT 2090
“ABRUZZO – MARCHE – MOLISE – UMBRIA”
REGOLAMENTO DISTRETTUALE

LIBRO I

Del Distretto

TITOLO I

Delle Nozioni Preliminari

Art. 1: Costituzione

In conformità alle decisioni del Consiglio Centrale del Rotary International, i Club Rotaract delle regioni italiane Abruzzo, Marche, Umbria e Molise sono raggruppati in un Distretto denominato “Distretto Rotaract 2090” in collaborazione con il Distretto 2090 del Rotary International.

Art. 2: Finalità e scopi

Il Distretto non persegue alcuno scopo di lucro e tende in particolare al conseguimento delle seguenti finalità:

- curare e vigilare sul rispetto degli obiettivi fondamentali del Rotaract International stabiliti dal Rotary International;
- favorire il coordinamento delle attività di tutti i Club appartenenti al Distretto, indicando le eventuali iniziative comuni;
- incrementare i rapporti di cooperazione e collaborazione con altri Distretti Rotaract e Rotary e con Club Rotary e Club Rotaract;

Le suddette finalità, in conformità allo Statuto del Rotary International, sono volte al raggiungimento dei seguenti scopi:

- sviluppare una costruttiva attitudine a funzioni direttive e la probità personale;
- incoraggiare e mettere in pratica il rispetto e la sollecitudine verso gli altri;
- far capire sempre più l’importanza della casa e della famiglia ed educare al senso di lealtà verso il proprio Paese;

- coltivare il rispetto per i diritti degli altri, basato sul riconoscimento della dignità di ogni individuo;
- sottolineare la necessità di accettare le proprie responsabilità personali come base per il successo individuale, per il progresso della comunità e per utili attività di gruppo;
- riconoscere la dignità e il valore di tutte le occupazioni quali mezzi utili per servire la società;
- favorire il raggiungimento di una maggiore comprensione e conoscenza dei problemi locali, nazionali e mondiali;
- aprire nuove strade all'azione personale del gruppo a favore della comprensione internazionale e della fratellanza fra tutti i popoli;

Art. 3: Anno Sociale

L'anno sociale coincide con l'anno sociale rotariano: inizia il 1° luglio di ogni anno per concludersi il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 4: Soci del Distretto

Sono soci tutti i soci effettivi dei Club del Distretto, sulla base delle regolamentazioni previste dai Club Rotaract in relazione al limite di età e che rispondono ai requisiti dello Statuto Tipo del Rotaract e dell'art. 12 del Rotary Code of Policies.

Il Distretto Rotaract 2090 si riserva la possibilità di consigliare ai Club di fissare il limite di età massima di permanenza a 31 anni, decorso il quale il socio potrà rimanere tale fino alla conclusione del relativo anno sociale.

In caso di cessazione o revoca dell'appartenenza di un socio al suo Club, di cui all'art. 4 comma 3 dello Statuto Tipo del Rotaract, cessa automaticamente l'appartenenza dello stesso al Distretto. Questo non accade nei casi di trasferimento tra Club del Distretto e nei casi di congedo e di aspettativa: sono casi in cui permane l'obbligo del pagamento delle rispettive quote sociali distrettuali.

Art. 5: Trasferimento di un socio effettivo

Per trasferimento di un socio effettivo si intende la variazione diretta e immediata della sua iscrizione da un Club Rotaract a un altro, senza cioè che il socio debba rassegnare le proprie dimissioni dal Club d'origine e, in virtù del fatto che questo è da ritenersi già in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto del Distretto Rotaract 2090 e all'art. 12 del Rotary Code of Policies, senza che debba trascorrere il periodo di aspirantato presso il Club di destinazione.

Può richiedere il trasferimento, per fondati e validi motivi, il socio effettivo che sia in regola con i propri oneri finanziari nei confronti del proprio Club fino all'anno sociale corrente.

La richiesta di trasferimento va presentata dal socio effettivo interessato in forma scritta al Presidente del Club di destinazione e al Presidente del Club di origine.

Tra Club di questo Distretto, il trasferimento di un socio effettivo avrà efficacia dopo che il Presidente del Club di destinazione, vincolato da delibera da parte dell'Assemblea dei Soci del proprio Club, avrà dato formalmente per iscritto risposta favorevole, comunicandola per conoscenza anche al Presidente del Club di provenienza.

Il socio effettivo trasferito entro l'anno sociale per il quale è in regola presso il Club di provenienza non dovrà corrispondere alcuna quota al Club di destinazione e sarà da considerarsi pertanto in regola anche presso quest'ultimo fino al termine dell'anno sociale in cui ha trovato efficacia il trasferimento.

Art. 6: Aspiranti soci dei Club

Gli aspiranti soci dei Club del Distretto sono tenuti a partecipare alle attività di Club per un periodo discrezionalmente e ragionevolmente stabilito di volta in volta dai rispettivi Club.

Art. 7: Soci onorari del Distretto

Possono essere nominati soci onorari del Distretto, su proposta del Rappresentante Distrettuale o dei 2/3 del Consiglio dei Presidenti, coloro che si sono contraddistinti per eccezionali meriti in attività distrettuali. I soci onorari sono eletti dal Consiglio Direttivo Distrettuale a maggioranza semplice. I soci onorari del Distretto hanno diritto a essere informati sulle attività distrettuali, cui possono prendere parte come osservatori. Eventuali presenze o partecipazioni ad attività distrettuali non graveranno sul bilancio del Distretto.

Art. 8: Gestione e amministrazione del Distretto

La gestione e l'amministrazione del Distretto sono affidate agli organi distrettuali, secondo le loro specifiche funzioni e competenze, secondo la struttura gerarchica distrettuale in cui sono inseriti e secondo le procedure disciplinate da questo Regolamento e dalle norme rotaractiane e rotariane di ordine superiore.

TITOLO II

Degli organi del Distretto

Art. 9: Gli organi del Distretto

Gli organi del Distretto sono: il Consiglio Direttivo Distrettuale e a loro volta i suoi organi individuali e collegiali, il Consiglio dei Presidenti, le Zone e le Riunioni di Zona, le Commissioni Distrettuali, l'Assemblea Distrettuale.

Art. 10: Composizione del Consiglio Direttivo Distrettuale

Il Consiglio Direttivo Distrettuale – in prosiegua, per brevità, C.D.D. – si articola nei seguenti organi collegiali e individuali: la Presidenza, il Vice Rappresentante Distrettuale, la Segreteria Distrettuale, i Consiglieri Distrettuali, la Tesoreria Distrettuale, la Prefettura Distrettuale, i Delegati di Zona, i Presidenti delle Commissioni Distrettuali.

Ad eccezione dell'Incoming Rappresentante Distrettuale e del Past Rappresentante Distrettuale i membri del C.D.D. sono nominati dal Rappresentante Distrettuale tra i soci in regola del Distretto, almeno 15 giorni prima della sua entrata in carica. Sempre ad eccezione degli stessi l'appartenenza al C.D.D. cessa per dimissioni proprie o per revoca da parte del Rappresentante Distrettuale.

Art. 11: Competenze generali del Consiglio Direttivo Distrettuale

Il C.D.D. nel suo complesso è il principale organo consultivo e collaborativo del Rappresentante Distrettuale. Le sue generali competenze sono amministrative in materia di Segreteria e di Tesoreria Distrettuali, oltreché, nello specifico, in materia di gestione dei rapporti tra gli organi distrettuali e tra Club interni al Distretto e in materia di rapporti con gli altri distretti Rotaract.

Sul piano esecutivo, negli organi individuali e collegiali in cui è articolato, ha il compito di porre in essere le disposizioni del Rappresentante Distrettuale e le deliberazioni del Consiglio dei Presidenti.

Art. 12: La Presidenza del Consiglio Direttivo Distrettuale

La Presidenza del C.D.D. è l'organo consultivo più diretto del Rappresentante Distrettuale. La sua principale funzione è di indirizzo in materia di gestione del Distretto. I suoi membri sono: il Rappresentante Distrettuale (Governor), l'Incoming Rappresentante Distrettuale (Incoming Governor), il Past Rappresentante Distrettuale (Past Governor).

Art. 13: Il Rappresentante Distrettuale (Governor)

Il Rappresentante Distrettuale – in prosiegua, per brevità, R.D. –, eletto dal Consiglio dei Presidenti, ricopre la più alta carica elettiva distrettuale per un mandato la cui durata coincide con l'anno sociale. Egli, secondo la nozione, ha il compito di rappresentare il Distretto nelle attività distrettuali e sovra distrettuali rotaractiane e rotariane. Ha inoltre il compito di curare le relazioni con gli altri Distretti Rotaract, con il Distretto Rotary 2090, con il Distretto Interact 2090 e con la Sede Centrale del Rotary International.

Stabilisce il programma annuale del Distretto e dispone, in subordine al Governatore del Distretto Rotary 2090, in materia di gestione del Distretto. Coordina l'attività dei Club, delle Zone e degli altri organi del Distretto per il raggiungimento delle finalità stabilite dal programma annuale, da questo Regolamento e dalle altre norme rotaractiane e rotariane di ordine superiore. A questo scopo ha il compito di convocare, riunire e presiedere il C.D.D. e l'Assemblea Distrettuale, e di visitare per almeno una volta nel corso dell'anno sociale ogni Club del Distretto incontrandone il Consiglio Direttivo.

Redige collegialmente e solidalmente alla Tesoreria Distrettuale il bilancio di previsione per sottoporlo all'approvazione da parte del Consiglio dei Presidenti. Vigila sul comportamento, sull'operato e sull'osservanza delle norme rotaractiane e rotariane da parte dei membri del C.D.D. e dei Presidenti dei Club del Distretto. Nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse del Distretto, può variare la composizione del C.D.D., in deroga all'articolo 10 ad eccezione dell'Incoming R.D. e del Past R.D.

Gli competono inoltre tutte le altre funzioni di cui in questo Regolamento e secondo le norme rotaractiane e rotariane di ordine superiore. Inoltre l'R.D. ha la facoltà di assumere ad interim, per un massimo di due mesi, l'incarico di uno dei membri del C.D.D. che sia cessato anticipatamente dalla carica.

Il R.D., infine, rende conto dell'operato proprio e degli organi distrettuali ed in generale dell'attività del Distretto al Governatore del Distretto Rotary 2090.

La carica di R.D. è incompatibile con ogni altra carica distrettuale o di Club.

Art. 14: Il Rappresentante Distrettuale Incoming (Incoming Governor)

L'Incoming R.D. è, secondo la nozione, il R.D. designato per l'anno sociale successivo a quello corrente.

Egli è membro del C.D.D. e della sua Presidenza in preparazione al proprio mandato e ai fini della continuità gestionale del Distretto. La durata del suo mandato coincide con l'anno sociale.

La carica di Incoming R.D. è incompatibile con ogni altra carica distrettuale o di Club. Può sostituire il R.D. nei casi indicati dall'art. 67 del presente Regolamento.

Art. 15: Il Past Rappresentante Distrettuale (Past Governor)

Il Past R.D. è, secondo la nozione, il R.D. in carica nell'anno sociale precedente a quello corrente.

Egli è membro del C.D.D. e della sua Presidenza ai fini della continuità gestionale del Distretto.

La durata del suo mandato coincide con l'anno sociale.

Nel caso il Past R.D. abbia raggiunto l'età massima di permanenza prevista dal proprio Club, entro il proprio mandato, può anche non far parte del C.D.D. ed in quell'ipotesi l'organizzazione distrettuale Rotaract sarà da ritenersi validamente costituita anche senza tale presenza.

Art. 16: Vice Rappresentante Distrettuale

Il Vice Rappresentante Distrettuale è il membro del C.D.D. deputato a rappresentare il Distretto Rotaract 2090 in qualsiasi caso di impedimento del R.D., salvo i casi previsti all'art. 67.

Art. 17: La Segreteria Distrettuale

La Segreteria Distrettuale è l'organo amministrativo del Distretto al servizio del R.D. e degli altri organi del C.D.D. I suoi membri sono il Segretario Generale, da cui è presieduta, ed eventualmente, qualora vi fossero, gli altri Segretari Distrettuali.

Essa ha nel suo complesso il compito di redigere i verbali delle riunioni del C.D.D. e dell'Assemblea Distrettuale in forma ordinaria e straordinaria, e di custodire tutti i documenti del Distretto ed i documenti dei Club di interesse distrettuale.

Sempre nel suo complesso cura la corrispondenza degli organi del C.D.D. in entrata e in uscita nei confronti dei singoli Club, degli altri Distretti e del Distretto Rotary 2090. Esegue inoltre le convocazioni per le riunioni del C.D.D. e dell'Assemblea Distrettuale in forma ordinaria e straordinaria ed invia tutte le eventuali comunicazioni previste.

Le competono inoltre tutte le altre funzioni di cui in questo Regolamento ed è tenuta ad espletare ogni compito straordinario assegnatole dal R.D. La carica di Segretario Generale può essere rivestita dai soci in regola presenti da almeno due anni in annuario e che abbiano già ricoperto una carica nel Consiglio Direttivo del proprio Club. Tale carica è incompatibile con quella di Presidente di Club.

Art. 18: Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, in quanto primo Segretario Distrettuale, presiede la Segreteria Distrettuale. Egli ha il compito di indirizzare e coordinare il lavoro della Segreteria Distrettuale su fedele base delle disposizioni del R.D.

Rende conto al R.D. dell'operato proprio, degli altri Segretari Distrettuali e della Segreteria Distrettuale nel suo complesso.

Art. 19: Gli altri Segretari Distrettuali

Gli altri Segretari Distrettuali svolgono le funzioni di Segreteria secondo le disposizioni del Segretario Generale, cui rendono conto del proprio operato.

La carica di Segretario è incompatibile con quella di Presidente di Club e può essere rivestita dai soci in regola presenti da almeno due anni in annuario.

Art. 20: La Tesoreria Distrettuale

La Tesoreria Distrettuale è l'organo amministrativo che gestisce i fondi del Distretto, secondo le deliberazioni del Consiglio dei Presidenti e le disposizioni del R.R.D. Essa è costituita da un solo Tesoriere Distrettuale, il quale è personalmente illimitatamente e solidalmente al R.D. responsabile della gestione dei fondi distrettuali e delle obbligazioni contratte nel nome e per conto del Distretto.

Nello svolgimento delle proprie mansioni può nominare uno o più assistenti.

Inoltre il Tesoriere Distrettuale prepara con il R.R.D. il bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio dei Presidenti, redige il bilancio infrannuale e il bilancio consuntivo.

Tale carica può essere rivestita dai soci in regola con il Distretto presenti in annuario almeno da due anni e che abbiano già ricoperto una carica nel Consiglio Direttivo del proprio Club. La carica di Tesoriere Distrettuale è incompatibile con quella di Presidente di Club.

Art. 21: Il Prefetto Distrettuale

Il Prefetto Distrettuale è il responsabile del cerimoniale del Distretto, sovrintende l'organizzazione delle Assemblee Distrettuali, cura l'accoglienza degli ospiti durante le occasioni ufficiali e custodisce i segni e le effigi del Distretto.

Tale carica può essere rivestita dai soci in regola con il Distretto presenti in annuario almeno da due anni e che abbiano già ricoperto una carica nel Consiglio Direttivo del proprio Club. La carica è incompatibile con quella di Presidente di Club.

Art. 22: I Consiglieri Distrettuali

I Consiglieri Distrettuali sono i membri del C.D.D. diversi da quelli predetti.

Essi possono avere funzione puramente consultiva oppure essere delegati a specifiche funzioni dal R.D., cui comunque rendono conto del proprio operato.

Art. 23: I Delegati di Zona

I Delegati di Zona – in prosieguo, per brevità, D.Z. – rappresentano il Distretto e la persona del R.D. presso i Club della propria Zona. Sono nominati dal R.D. tra i soci effettivi ed in regola con il Distretto che abbiano ricoperto la carica di Presidente di Club. La durata del loro mandato coincide con l'anno sociale.

La carica di D.Z. è incompatibile con quella di Presidente di Club.

Il D.Z. ha il compito di coordinare l'attività dei Club della propria Zona in armonia con le attività distrettuali. A questo scopo ha il compito di visitare per almeno una volta nel corso dell'anno sociale ogni Club della propria Zona. Egli ha altresì il compito di convocare, riunire e presiedere, almeno su base mensile, le Riunioni di Zona per esaminare la situazione delle attività e programmare eventuali azioni comuni ivi inclusa l'organizzazione di interclub.

Il D.Z. ha inoltre il compito di vigilare sul comportamento e di relazionare al R.D. in merito alle attività ed allo status generale dei suddetti Club.

Ciascun D.Z. opera sulla base delle disposizioni del R.D. al quale deve rendere conto del proprio operato.

Art. 24: Le Commissioni Distrettuali

Il R.D. deve nominare le seguenti Commissioni permanenti:

1. Azione Interna. Questa Commissione ha la responsabilità della frequenza, dell'effettivo, dei programmi, delle amicizie, delle pubbliche relazioni e di tutte le materie ritenute di competenza.
2. Azione Internazionale. Questa Commissione ha la responsabilità di promuovere la conoscenza e la comprensione di esigenze, problemi e opportunità a livello mondiale e di sviluppare attività di servizio per promuovere la comprensione internazionale e lo spirito di fratellanza tra tutti i popoli.
3. Azione Pubblico Interesse. Questa Commissione ha la responsabilità di promuovere la conoscenza e la comprensione di esigenze, problemi e opportunità a livello locale e di formulare e di sviluppare attività adeguate a servire la comunità (inclusa la comunità universitaria).
4. Azione Professionale. Questa Commissione ha la responsabilità di sviluppare un programma mirato a fornire informazione su un ampio spaccato di attività e professioni e di stimolare la consapevolezza e il rispetto di elevati principi etici negli affari e nella vita professionale.
5. Finanze. Questa Commissione ha la responsabilità di indicare vie e metodi per finanziare ogni attività del Distretto che necessiti di fondi, ha il compito di redigere la relazione sul bilancio infrannuale e sul rendiconto consuntivo.

Il R.D. ha altresì la facoltà di costituire ulteriori Commissioni per fini specifici. Ciascuna Commissione è presieduta da un Presidente nominato dal R.D.

I Presidenti delle Commissioni Distrettuali hanno il compito di indirizzare e coordinare il lavoro della propria commissione su fedele base delle disposizioni del R.D. Essi rendono conto al R.D. dell'operato proprio e della propria commissione.

Art. 24 bis: La Commissione Disciplinare

La Commissione Distrettuale Disciplinare è composta dall' R.D. in carica, dall'RD Incoming, dal Segretario Distrettuale, dal Commissario al Regolamento e alla risoluzione delle controversie, nonché dal Delegato della Zona interessata. In caso di deferimento o impossibilità di un membro della Commissione, esso è sostituito dal T.D., dal P.D., ovvero da un altro membro dell'Esecutivo Distrettuale scelto dall'R.R.D. La C.D.D è presieduta dall' R.R.D.; in caso di suo deferimento è invece presieduta dal Segretario Distrettuale. Sono legittimati a proporre ricorso alla Commissione Disciplinare tutti i Soci in regola appartenenti ad un Club del Distretto Rotaract 2090. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere presentato telematicamente alla Segreteria Distrettuale e dovrà contenere l'indicazione della persona che lo propone e quella contro il quale è proposto, la violazione contestata, corredata da breve descrizione del fatto ed eventuali allegazioni.

Il S.D., ricevuto il ricorso, provvede senza ritardo, ad inoltrare copia al Presidente della C.D.D., ossia l'R.R.D, così come indicato all'art. 23 bis n. 1. Il Presidente della C.D.D. provvede a fissare la data,

l'orario ed il luogo ove si svolgerà il dibattimento, dandone immediato avviso alle parti interessate con un preavviso di almeno 15 giorni. La parte convenuta può depositare telematicamente al Presidente della C.D.D., le proprie controdeduzioni corredate dalle relative allegazioni entro 5 giorni dalla data fissata per il dibattimento. Il dibattimento viene introdotto dal Presidente che, svolta una breve relazione dei fatti dedotti, concede una sola replica a ciascuna parte interessata. Esaurita la discussione il Presidente dichiara chiuso il dibattimento.

La decisione sul ricorso avviene, esaurita la discussione, in forma camerale con il voto della maggioranza semplice dei membri della C.D.D. e deve essere corredata da motivazione sintetica. Verrà quindi comunicata alle parti interessate, ai Rotary partner coinvolti ed ai club di appartenenza delle parti interessate mediante invio telematico. Contro le decisioni della C.D.D. non è ammesso appello.

Al club e/o al socio che si rende responsabile di comportamenti contrari al Regolamento Distrettuale nonché ai valori del Rotaract o, in ogni caso, ponga in essere un qualsiasi comportamento disdicevole nel rapporto con gli altri Club, soci, Distretto e Organi Istituzionali, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta, da parte della Commissione disciplinare, una delle seguenti sanzioni:

- **Ammonimento:** si informa il socio de quo che la sua condotta non è stata conforme alle norme e ai comportamenti propri del Rotaract, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che il soggetto non commetta altre infrazioni;
- **Richiamo formale:** si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità fanno ritenere necessario un intervento più incisivo. Al richiamo formale seguirà la segnalazione al Rotary partner e ad al Rotaract Club di appartenenza, ai quali verranno indicati i provvedimenti eventualmente ritenuti necessari;
- **Sospensione:** sospensione del club dalla partecipazione attiva alle AA.DD.;
- **Rimozione:** si dispone la rimozione del socio dal direttivo distrettuale, dalla carica di DZ o da qualunque altra carica conferitagli nel rispettivo anno sociale.

CAPO II

Degli altri Organi Distrettuali

Art. 25: Il Consiglio dei Presidenti

Il Consiglio dei Presidenti – in prosieguo, per brevità, C.P. – è il principale organo deliberante del Distretto: è costituito dai Presidenti in carica di tutti i Club in regola del Distretto o dai loro delegati e si riunisce unicamente in sede di Assemblea Distrettuale. Esso delibera in merito alle proposte del

C.D.D. in materia di gestione e destinazione dei fondi distrettuali a mezzo della votazione dei bilanci e dei service distrettuali e secondo quanto previsto all'art. 12 del Rotary Code of Policies.

Delibera anche in materia di riforme e deroghe al Regolamento Distrettuale.

È inoltre l'organo elettivo e di controllo del R.D., cui può anche votare la sfiducia.

Art. 26: Le Zone

Le Zone sono le entità territoriali in cui è diviso il Distretto. Ognuna di esse comprende un gruppo di Club.

Le Zone, in riferimento ai Club in queste compresi, sono:

- Zona 1: Abruzzo
- Zona 2: Marche
- Zona 3: Molise
- Zona 4: Umbria

Ogni Zona è coordinata da un proprio D.Z.

Art. 27: Le Riunioni di Zona

Le Riunioni di Zona – in prosieguo, per brevità, R.Z. – sono le riunioni dei Presidenti dei Club in regola, o loro delegati, di ogni rispettiva Zona alla presenza del relativo D.Z., che le presiede e le convoca con cadenza mensile.

Art. 28: L'Assemblea Distrettuale

L'Assemblea Distrettuale – in prosieguo, per brevità, A.D. – è l'organo distrettuale complesso che comprende il C.D.D. e il C.P., i quali si riuniscono contemporaneamente con l'eventuale presenza del Governatore del Distretto Rotary 2090 o di un suo delegato.

L'A.D. ricomprende in sé rispettivamente le competenze e le funzioni degli organi da cui è costituita e ha inoltre il compito di indirizzare e coordinare complessivamente i singoli Club del Distretto, le Zone e il C.D.D. in materia di scopi, attività e service.

All'Assemblea distrettuale possono presenziare, senza diritto di voto e su invito del R.D., i soci effettivi, i soci onorari dei Club del Distretto e chiunque sia funzionale alla riunione. Se invitati o autorizzati dal R.D., possono prendere la parola per propri interventi.

Art. 28 bis: Riunioni e attività del Distretto Rotaract

I club Rotaract possono organizzare conferenze distrettuali o altre riunioni oltre il livello del club, concordandole con l'R.D. e previa approvazione da parte del Governatore Distrettuale, per riunire tutti i rotaractiani e i rotariani nel distretto al fine di promuovere una maggiore collaborazione, discutere di argomenti importanti, o di fornire formazione sulla leadership.

Le riunioni Rotaract condotte oltre l'ambito del club non hanno autorità legislativa e non possono essere organizzate o svolte in modo da dare l'impressione di avere tale autorità.

Per poter intraprendere un progetto di servizio a livello distrettuale occorre il voto favorevole dei tre quarti dei club Rotaract del distretto interessato, espressi in una riunione distrettuale Rotaract. Tale progetto deve essere approvato dal Governatore. Gli specifici piani e le istruzioni per l'amministrazione del progetto distrettuale devono avere l'approvazione del Governatore e dei tre quarti dei club Rotaract del distretto.

TITOLO III

Dei Rapporti tra il Distretto e i singoli Club

CAPO I

Dei Rapporti tra i Presidenti di Club ed il Distretto

Art. 29: Doveri dei Presidenti di Club

In materia di gestione del Distretto i Presidenti di Club sono tenuti a porre in essere le disposizioni del R.D., del proprio D.Z. e degli altri organi del C.D.D. e le deliberazioni del C.P. e della R.Z.

In materia di gestione interna di Club gli stessi Presidenti sono tenuti a porre in essere le predette disposizioni e deliberazioni entro i limiti rappresentati dalla competenza del Distretto Rotary 2090 e del proprio rispettivo Rotary o Rotaract Club padrino, se esistenti. Hanno inoltre il compito di vigilare sul comportamento, sull'operato e sull'osservanza delle norme rotaractiane e rotariane da parte dei soci del proprio Club e di relazionarne al proprio D.Z.

In materia di amministrazione distrettuale i Presidenti sono tenuti a comunicare alla Segreteria Distrettuale all'inizio dell'anno sociale la relazione programmatica ed entro l'ultima Assemblea Distrettuale, la relazione di fine anno; garantire la puntuale esecuzione da parte del Tesoriere del proprio Club del versamento delle quote sociali distrettuali e dei versamenti relativi a tutti gli altri obblighi finanziari verso il Distretto; partecipare personalmente o inviare un proprio rappresentante delegato alle riunioni dell'A.D. e alle R.Z. ed a quant'altre riunioni venissero convocate dai membri del C.D.D.; indire e presiedere le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo del proprio Club designati per l'anno sociale successivo entro il 1° marzo dell'anno sociale in corso e comunicarne tempestivamente l'esito alla Segreteria Distrettuale; aggiornare in tempo reale l'annuario digitale; quant'altro previsto da questo Regolamento.

Nel caso di dimissioni da parte di un Presidente di Club, questo ha il dovere di comunicarlo tempestivamente al R.R.D.

CAPO II

Degli Obblighi Finanziari dei Club verso il Distretto

Art. 30: Gli Obblighi Finanziari

Gli obblighi finanziari dei Club verso il Distretto consistono nel versamento delle quote sociali distrettuali ed in ogni altro obbligo deliberato dal C.P. su proposta del R.D.

Art. 31: Le quote sociali distrettuali

Ogni Club del Distretto è tenuto a versare una quota annuale sulla base del numero dei soci effettivi risultanti in annuario alla data di scadenza per il pagamento delle quote.

L'importo della quota da versare per singolo socio è determinato all'interno del bilancio di previsione dell'anno sociale.

Il calcolo della quota annuale dovuta dal singolo club verrà effettuato sulla base del numero dei soci che il club sarà tenuto a comunicare improrogabilmente entro il 31 agosto con dichiarazione impegnativa.

In caso di inerzia nella comunicazione, sarà considerato utile il dato di effettivo relativo all'anno sociale precedente.

I termini per i versamenti sono previsti in due rate, ognuna pari al 50% del totale dovuto. La prima rata deve essere corrisposta entro il 30 novembre di ogni anno sociale e la seconda entro il 30 marzo. Successivamente alla comunicazione impegnativa del dato di inizio anno, qualora un socio venga inserito nell'annuario entro il 30 novembre dell'anno sociale, il club sarà tenuto al versamento nei confronti del distretto dell'intera quota annuale.

Nel caso in cui un nuovo socio venga inserito nell'annuario dopo il 30 novembre, il club sarà tenuto al pagamento di metà della quota annuale.

Le rettifiche effettuate dal club sul numero dei soci sulla base dei commi precedenti avranno impatto sulla quota annuale e troveranno riscontro nel bilancio consuntivo.

In caso di diminuzione dell'effettivo nel corso dell'anno, il Club interessato deve versare una quota non inferiore al numero dei soci comunicato nella dichiarazione di inizio anno.

I Club non possono pretendere, in caso di scioglimento o ristrutturazione, la restituzione delle quote versate.

Art. 32: Sanzioni per i ritardi nel versamento delle quote sociali distrettuali

Come predetto le quote sociali distrettuali vanno versate in due rate: in caso di ritardo non superiore a trenta giorni dalla scadenza di ciascuna rata verrà applicata una sanzione pari al 10%; in caso di ritardo superiore a trenta giorni e inferiore a sessanta dalla scadenza di ciascuna rata verrà applicata una sanzione pari al 50%; se il ritardo dovesse protrarsi ulteriormente il Club verrà sospeso.

Se il pagamento non verrà effettuato entro i successivi 20 giorni dalla sospensione il R.D. avanzerà la proposta di chiusura del Club moroso al Rotary o Rotaract Padrino, se esistenti.

In caso di assenza del Club padrino, l'R.D, previo consenso del Governatore del Distretto Rotary 2090, potrà disporre lo scioglimento del Club.

Art. 33: Pagamenti

I pagamenti vanno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del Distretto: in merito alla valutazione delle scadenze fa fede la data riportata sulla ricevuta.

Art. 34: Fondi a favore dei Service Distrettuali

La disciplina che regola i versamenti di fondi a favore dei service distrettuali, la loro entità e le relative scadenze è interamente affidata al C.P. In nessun caso saranno previste sanzioni per gli eventuali ritardi.

Art. 35: Club di nuova costituzione

I Club che si costituiscono in corso d'anno devono corrispondere le quote sociali distrettuali relative ai propri soci in misura proporzionale al numero dei giorni rimanenti nell'anno sociale. Le scadenze e le sanzioni per gli eventuali ritardi si ricavano applicando quelle previste dall'art. 32 di questo Regolamento alla data di costituzione.

Art. 36: Definizione di Club in regola

Un Club di questo Distretto è in regola quando non è in ritardo nei confronti del Distretto con i versamenti relativi agli obblighi finanziari dell'anno sociale corrente e dei precedenti.

LIBRO II
Delle Procedure

TITOLO I
Del Consiglio Direttivo Distrettuale

CAPO I
Delle Riunioni

Art. 37: Partecipazione

Hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle riunioni del C.D.D. tutti i suoi membri. Ne ha inoltre facoltà chiunque tra i soci del Distretto, nell'interesse del Distretto per il compimento di specifiche funzioni, venga all'occasione convocato dal R.D.

Art. 38: Riunione

Il C.D.D. è riunito dal R.D. in forma ordinaria ragionevolmente prima e durante le riunioni dell'A.D. Può inoltre essere riunito dallo stesso e con le medesime competenze in forma straordinaria, ove se ne ravvisi la necessità.

Art. 39: Convocazione

Il R.D., a mezzo della Segreteria Distrettuale, è tenuto a convocare in forma scritta gli aventi diritto almeno 15 giorni prima delle riunioni sia ordinarie che straordinarie. In entrambi i casi va allegato all'avviso di convocazione l'ordine del giorno del C.D.D.

Art. 40: Validità

Perché il C.D.D. sia validamente riunito è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri comprensiva del R.D. e di almeno un Segretario Distrettuale.

Art. 41: Conduzione

La conduzione della riunione del C.D.D. è interamente affidata al R.D., presidente di quest'organo.

La riunione si articola in tre fasi: apertura, svolgimento, chiusura della stessa.

Nella fase di apertura un Segretario Distrettuale procede al computo dei presenti cui segue, se rispettati i requisiti di cui all'art. 40 di questo Regolamento, la dichiarazione di validità e la lettura dell'ordine del giorno da parte del R.D.

Durante lo svolgimento della riunione il R.D. gestisce la discussione ed il susseguirsi degli interventi secondo l'ordine del giorno, concedendo e togliendo discrezionalmente e ragionevolmente la parola ai presenti. In questa fase la Segreteria Distrettuale è tenuta alla stesura di un verbale

dettagliatamente comprensivo di tutti gli interventi e secondo quant'altre disposizioni da parte del R.D.

Al termine dello svolgimento il R.D. chiude la riunione sottoscrivendo il verbale, che si presume approvato senza lettura salvo diversa richiesta da parte di membri del C.D.D.

Art. 42: Seguito

A seguito delle riunioni del C.D.D. la Segreteria Distrettuale è tenuta a dare tempestiva comunicazione delle disposizioni del R.D. in forma scritta a tutti i Presidenti dei Club del Distretto, agli eventuali interessati ed ai membri stessi del C.D.D., per i quali soltanto si allega un riepilogo di verbale.

CAPO II

Della Segreteria Distrettuale

Art. 43: Redazione dei Verbali

La redazione dei verbali di sua competenza è affidata al Segretario Generale, o, su sua delega, ad un altro Segretario Distrettuale. In ogni caso la struttura generale dei verbali deve seguire le disposizioni del R.D.

Art. 44: Custodia dei documenti

La custodia dei documenti del Distretto e dei documenti dei Club di interesse distrettuale è affidata al Segretario Generale, senza possibilità di deleghe in materia.

Il Segretario Generale dovrà, al termine del proprio mandato, trasmettere al nuovo segretario generale, tutta la documentazione relativa al proprio anno sociale ed ai precedenti. Egli dovrà inoltre conservare per almeno due anni sociali dalla fine del suo mandato copia delle lettere e circolari ricevute ed inviate.

Art. 45: Corrispondenza

Il Segretario Generale è tenuto a dare visione al R.D. di tutte le comunicazioni pervenute alla Segreteria Distrettuale. È inoltre tenuto a dare visione al Tesoriere Distrettuale di tutte le comunicazioni pervenute inerenti alla situazione finanziaria del Distretto o relative nello specifico alla Tesoreria Distrettuale.

Art. 46: Buon andamento

Nell'interesse del buon andamento della burocrazia distrettuale il Segretario Generale è tenuto a coordinare la Segreteria Distrettuale in modo tale da ridurre al minimo i tempi di adempimento alle sue funzioni di cui in questo Regolamento.

CAPO III

Della Tesoreria Distrettuale

Art. 47: Il Fondo Distrettuale

Il fondo Distrettuale è costituito dalle quote distrettuali che ogni Club è tenuto a versare al Distretto per ciascun socio, da tutti gli altri conferimenti di provenienza conforme alle norme del R.I.

Il Fondo Distrettuale è destinato a finanziare le attività del Distretto e ad assicurare i rimborsi spese previsti da questo regolamento ai suoi organi. Per nessun motivo può essere diviso tra i Club o destinato per scopi diversi da quelli previsti dal presente articolo.

Art. 48: Versamenti

Il Tesoriere Distrettuale è tenuto a versare i fondi eventualmente consegnati direttamente alla sua persona su conto corrente bancario del Distretto intestato all'associazione "Distretto Rotaract 2090". In nessun caso può accettare pagamenti in contanti. Nelle operazioni di versamento e nelle transazioni il Tesoriere Distrettuale è tenuto alla massima tempestività.

Art. 49: Verifiche

Il Tesoriere Distrettuale è tenuto a verificare con ragionevole assiduità le variazioni al conto corrente bancario del Distretto, anche in relazione alle comunicazioni pervenute da parte dei Club.

Art. 50: Resoconti

Sulla base delle verifiche, di cui all'art. 49 di questo Regolamento, il Tesoriere Distrettuale è tenuto a redigere dei resoconti che farà pervenire alla Segreteria Distrettuale.

Art. 51: Spese distrettuali

Le spese a carico del Distretto, devono limitarsi agli oneri dell'ordinaria amministrazione, nei limiti indicati da bilancio preventivo approvato dal CP.

Art. 52: Rimborsi spese

Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti dal bilancio preventivo, le seguenti cariche distrettuali: il R.D., il R.D. Incoming, il Vice Rappresentante Distrettuale, il Segretario Distrettuale, il Tesoriere Distrettuale, il Prefetto Distrettuale, i Delegati ERIC Nazionale e Distrettuale, i Delegati di Zona e le Commissioni Distrettuali.

Il R.D. ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni e delle quote di partecipazione alle A.D., agli eventi nazionali e agli incontri degli R.D. Per le visite ai Club e per le altre manifestazioni o incontri cui il R.D. partecipa in veste ufficiale, le spese di vitto o di ingresso sono a carico del Club organizzatore.

Il Vice R.D. ha diritto al rimborso in relazione alle attività effettivamente presenziate e svolte in sostituzione del R.D. nonché in relazione alle attività organizzative o di sostegno dell'R.D.

Il R.D. Incoming ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni e delle quote relative agli incontri nazionali degli R.D. Incoming.

Il Tesoriere Distrettuale e il Segretario Generale hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, della quota di partecipazione alle A.D. e al Congresso Nazionale.

Il Prefetto Distrettuale ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle sue funzioni e della quota di partecipazione alle A.D.

Il D.Z. ha diritto ad un rimborso proporzionale al numero dei Club che dovrà coordinare. Le Commissioni hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute in relazione al raggiungimento dell'obiettivo assegnato in seguito alla valutazione congiunta del R.D. e del T.D.

Art. 53: Procedura per i rimborsi spesa

Competente a corrispondere i rimborsi spese è esclusivamente il Tesoriere Distrettuale, a cui sono indirizzate le relative richieste.

Gli aventi diritto devono pertanto effettuare la richiesta mediante lettera al T.D. contenente una dettagliata distinta delle spese effettuate coperte dal rimborso (scopo, ammontare e beneficiario della spesa). Il rimborso può essere corrisposto solo a fronte della contestuale presentazione, da parte del soggetto richiedente, della ricevuta o della fattura ovvero, quando non disponibili per causa conosciute, del documento giustificativo sottoscritto da colui che ha ricevuto il pagamento.

Il Tesoriere Distrettuale, portata a conoscenza del R.D. la richiesta ricevuta ed ottenutone l'assenso, provvede a rimborsare quanto dovuto tramite bonifico bancario.

Se la richiesta è irregolare o incompleta il T.D. invita l'interessato a perfezionarla: il rimborso non può essere effettuato qualora la distinta delle spese non sia completa e verosimile sotto ogni aspetto, formale o di merito. Le spese sprovviste di documentazione giustificativa, secondo quanto sopra, si considerano effettuate a titolo personale e, come tali, non rimborsabili. Sono tassativamente escluse dalla procedura di rimborso le spese non riconducibili all'espletamento delle mansioni da parte dei membri del C.D.D.

I rimborsi possono essere ritardati, o esclusi, dal Tesoriere Distrettuale, allorché il Fondo Distrettuale sia insufficiente.

Il termine ultimo per le richieste di rimborso spese è il 30 giugno.

Competente a conoscere eventuali questioni o controversie in materia di rimborsi è la Commissione Finanze.

TITOLO II

Dell'Assemblea Distrettuale

CAPO I

Delle Riunioni

Art. 54: Partecipazione

Hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle riunioni dell'A.D. tutti i Presidenti dei Club del Distretto ed i membri del C.D.D.

Qualora, per valide e motivate ragioni, Presidenti di Club fossero impossibilitati ad intervenire personalmente, questi hanno il dovere di delegare in forma scritta un socio effettivo ed in regola del proprio Club, diverso dal R.D., T.D, S.G. In caso di assenza ingiustificata dei rappresentanti di un Club a due riunioni dell'Assemblea il R.D., solleciterà opportunamente il Club alla partecipazione tramite la Segreteria Distrettuale. Hanno inoltre facoltà di partecipazione tutti i soci effettivi e gli aspiranti soci dei Club ed i soci onorari del Distretto.

Art. 55: Riunione

L'A.D. è riunita dal R.D. in forma ordinaria in occasione degli appuntamenti previsti dal calendario che il R.D. avrà fatto pervenire all'inizio dell'anno sociale a tutti i membri del C.D.D. ed a tutti i Presidenti dei Club del Distretto; detto calendario deve prevedere almeno cinque appuntamenti.

Può inoltre essere riunita dallo stesso e con le medesime competenze in forma straordinaria fuori dai predetti appuntamenti. Il R.D. vi è tenuto se richiesto su istanza motivata dalla maggioranza assoluta dei Presidenti dei Club in regola del Distretto.

Art. 56: Convocazione

Il R.D., a mezzo della Segreteria Distrettuale, è tenuto a convocare in forma scritta gli aventi diritto almeno 15 giorni prima delle riunioni sia ordinarie che straordinarie. In entrambi i casi va allegato all'avviso di convocazione l'ordine del giorno.

All'ordine del giorno vengono inseriti anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta da un Club con comunicazione pervenuta al Rappresentante Distrettuale almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Distrettuale.

In caso di particolare urgenza, almeno un sesto dei Club del Distretto può richiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di particolari argomenti fino al quinto giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea Distrettuale.

Art. 56 bis: Convocazione e svolgimento dell'Assemblea Distrettuale Telematica

Nel caso in cui si verificano eventi eccezionali ed imprevedibili tali da rendere impossibile lo svolgimento dell'A.D. in luogo fisico, previa approvazione del C.D.D., il R.D. può proporre ai Club lo svolgimento in forma telematica.

La convocazione seguirà le stesse modalità disciplinate dall'art. 56 del presente Regolamento.

In caso di votazioni a scrutinio palese, queste sono effettuate tramite appello uninominale del S.D. che prende nota dei voti espressi.

In caso di votazioni a scrutinio segreto, queste devono essere effettuate tramite apposita piattaforma che garantisca la corretta espressione di voto. La piattaforma da utilizzare deve preventivamente essere comunicata all'Esecutivo Distrettuale.

Art. 57: Validità

Perché l'A.D. sia validamente costituita è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Presidenti dei Club attivi del Distretto, o loro delegati, unitamente alla presenza del R.D., di un Segretario verbalizzante e del Tesoriere Distrettuale o di un suo delegato.

Art. 58: Conduzione

La conduzione della riunione dell'A.D. è interamente affidata al R.D., presidente di quest'organo.

La riunione si articola in tre fasi: apertura, svolgimento, chiusura della stessa. Nell'apertura un Segretario Distrettuale procede al computo dei presenti cui segue, se rispettati i requisiti di cui all'art. 57 di questo Regolamento, la dichiarazione di validità e la lettura dell'ordine del giorno da parte del R.D.

Durante lo svolgimento delle riunioni il R.D. presiede a tutte le operazioni di voto e gestisce la discussione ed il susseguirsi degli interventi secondo l'ordine del giorno, concedendo e togliendo discrezionalmente e ragionevolmente la parola ai presenti. In questa fase il C.P. ha facoltà di interrogazione nei confronti del R.D. e degli altri organi del C.D.D., i quali sono tenuti a rispondere. Nello svolgimento la Segreteria Distrettuale è tenuta alla stesura di un verbale dettagliatamente comprensivo delle votazioni e di tutti gli interventi e secondo quant'altre disposizioni da parte del R.D. All'Assemblea hanno diritto di intervento i Presidenti di Club o i loro sostituti.

Art. 58 bis: Mancata partecipazione di un Club alle Assemblee Distrettuali

Nel caso in cui un Club del Distretto non partecipi ai lavori dell'Assemblea Distrettuale attraverso il suo Presidente, o un Socio da lui stesso delegato, per tre Assemblee Distrettuali consecutive e la segnalazione di cui al primo comma non abbia sortito alcun effetto, il Rappresentante Distrettuale provvederà a segnalare la situazione al Rotary o Rotaract Padrino del Club interessato ed al Delegato Rotary per il Rotaract Distretto Rotary 2090, sempre al fine di individuare e risolvere eventuali problematiche che hanno portato il Club a non partecipare ai lavori distrettuali.

Nel caso in cui non ci sia un Club Padrino, l'R.D., convocherà, nel più breve tempo possibile, il Club al fine di individuare e risolvere eventuali problematiche che hanno portato il Club a non partecipare ai lavori distrettuali.

Art. 59: Votazioni

Salvo quelle istituzionali, le votazioni sono indette dal R.D. o su istanza di richiesta da parte di almeno un terzo dei Presidenti, o loro delegati, presenti ed aventi diritto di voto. Hanno diritto di voto i Presidenti dei Club del Distretto in regola, o i loro delegati. Ogni Club ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe a favore di altri Club. I Presidenti, o loro delegati, dei Club che si costituiscono dopo il 28 febbraio, sempreché siano in regola, non partecipano all'elezione del R.D. ma hanno diritto di voto nelle A.D. Eccetto quelle relative all'elezione del R.D., le votazioni avvengono a scrutinio palese, eseguito da un Segretario Distrettuale.

Al termine delle votazioni il R.D. procede al computo dei voti ed alla proclamazione del risultato: è assunta come deliberazione la proposta che ottiene favorevolmente la metà più uno dei voti espressi.

Art. 60: Seguito

A seguito delle riunioni dell'A.D. la Segreteria Distrettuale è tenuta a far pervenire a tutti Presidenti dei Club del Distretto e al C.D.D. copia del verbale.

CAPO II

Dell'Elezione del Rappresentante Distrettuale (e della Sfiducia)

Art. 61: Requisiti di eleggibilità passiva

Si possono candidare alla carica di R.D. i soci in regola del Distretto, che non compiano 30 anni di età prima dell'inizio del loro mandato e che:

1. siano soci del Distretto 2090 da almeno tre anni risultanti da annuario
2. abbiano presieduto un Club del Distretto 2090 per almeno un intero anno sociale
3. siano stati membri del C.D.D. per almeno un intero anno sociale
4. non abbiano già ricoperto o siano già designati a ricoprire la carica in questione.

Nel caso in cui non ci sia un candidato con i suddetti requisiti sono da considerarsi eleggibili tutti i soci in regola del Distretto 2090 che non compiano 30 anni di età prima dell'inizio del loro mandato e che:

1. siano soci del Distretto 2090 da almeno tre anni risultanti da annuario
2. abbiano presieduto un Club del Distretto o, in alternativa, abbiano ricoperto una carica distrettuale per almeno un intero anno sociale
3. non abbiano già ricoperto o siano già designati a ricoprire la carica in questione.

Qualora anche in quest'ultimo caso non ci sia un candidato con i suddetti requisiti sono da considerarsi eleggibili tutti i soci in regola del Distretto che non compiano 30 anni di età prima dell'inizio del loro mandato e che non abbiano già ricoperto o siano già designati a ricoprire la carica in questione.

Art. 62: Incompatibilità

La carica di R.D. è incompatibile con quella di Presidente di Club e con ogni altra carica di Club e Distrettuale, salve le eccezioni previste dal presente Regolamento.

Art. 63: Candidatura

Ogni candidatura va presentata in forma scritta entro l'A.D. precedente a quella prevista per le elezioni, e comunque non oltre il 31 gennaio, al R.D. in carica a cura del Presidente in carica del Club proponente o, nel caso in cui il Presidente in carica sia il candidato, dal vice-presidente. Alla lettera di presentazione della candidatura vanno allegati una dichiarazione da parte del candidato di conoscenza delle norme rotaractiane di ordine distrettuale e superiore, un suo programma di massima per l'anno sociale in cui sarebbe in carica, un'autocertificazione della propria età e il curriculum rotaractiano. Il R.D. in carica dà comunicazione delle candidature pervenute e ritenute valide ai sensi dell'art. 61 a tutti i Presidenti di Club, durante l'A.D. immediatamente precedente a quella delle elezioni per la presentazione delle candidature.

Ogni Club può presentare al più una candidatura per anno sociale.

In caso di mancata presentazione di candidature entro il termine di cui sopra sono da considerarsi eleggibili tutti i soci in regola del Distretto che rispondono ai requisiti di eleggibilità passiva.

Art. 64: Atti preliminari alla votazione

Prima della votazione il R.D. deve dare all'Assemblea comunicazione riguardo ai Presidenti di Club, o loro delegati, non votanti ed alle motivazioni di merito, e comunicazione riguardo ai Presidenti di Club, o loro delegati, votanti. Deve inoltre presentare i candidati e concedere loro la parola perché esponano il proprio programma di massima.

In prosieguo di ciò, la Segreteria Distrettuale passerà alla consegna delle schede elettorali. Infine si riunisce il seggio elettorale, costituito dal R.D., che lo presiede, e da due scrutatori nominati dal R.D. dando la priorità, se presenti, all'Incoming R.D. ed al Past R.D.

Art. 65: Votazione

Il C.P. procede alla votazione entro e non oltre il 15 maggio dell'anno in corso.

Ogni presidente di Club in regola al momento della votazione, o il suo delegato, ha diritto ad un voto. La votazione avviene a scrutinio segreto su schede controfirmate dal R.D. Ogni Presidente di Club, o suo delegato, avente diritto di voto ha a disposizione una scheda elettorale. Ultimata l'espressione del voto si passerà allo spoglio delle schede: il R.D. leggerà ad alta voce il voto espresso su ogni scheda, che gli scrutatori controlleranno. Seguirà il computo dei voti e la proclamazione del risultato.

Art. 65 bis: Votazione in via telematica

Nel caso si verificano le condizioni previste all'art. 56 bis, la votazione dell'RD potrà avvenire tramite piattaforma telematica. La piattaforma dovrà essere comunicata con congruo anticipo agli aventi diritto, insieme alle istruzioni per il voto. Concluse le operazioni di voto come previsto dalla piattaforma si procederà ai sensi dell'articolo 66.

Art. 66: Elezione

Al termine dello spoglio delle schede elettorali è eletto R.D., designato per l'anno sociale successivo a quello immediatamente seguente, il candidato che abbia ottenuto favorevolmente i 2/3 dei voti espressi. Sono validi i voti espressi in modo inequivocabile e su schede che non recano altri segni.

Se, a seguito della prima votazione, non venga eletto alcun candidato, si procederà ad una seconda votazione nella quale verrà eletto R.D. il candidato che abbia ottenuto la metà più uno dei voti favorevoli. Se, anche a seguito della seconda votazione, nessun candidato risulti eletto si procederà al ballottaggio tra i due candidati, o più in caso di parità di voti, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, secondo la procedura che regola la precedente votazione.

Nel caso in cui, anche a seguito del ballottaggio, non venga eletto alcun candidato per esatta parità di preferenze o non venga eletto il candidato, se unico, nella prima o seconda votazione, si procederà a nuove elezioni in occasione della successiva A.D. dell'anno sociale.

Le eventuali nuove candidature dovranno pervenire al R.D. entro 15 giorni prima della data fissata per l'A.D. in questione e secondo le modalità già previste. Se anche a seguito di ciò non venga eletto alcun candidato, si procederà secondo le disposizioni del Governatore del Distretto Rotary 2090.

Art. 67: Impedimento del Rappresentante Distrettuale

Nel caso in cui il R.D. Incoming, per sopravvenute fondate ragioni, non sia in grado di ricoprire la carica alla quale è stato eletto, il R.D. in carica procederà a nuove elezioni. Nel caso in cui il R.D. in carica si trovi nell'impossibilità di portare a termine il proprio mandato o si veda costretto a rassegnare le proprie dimissioni a seguito di sfiducia da parte del C.P., può subentrare, nel pieno delle prerogative di cui al presente regolamento, il R.D. Incoming.

Qualora il R.D. Incoming accetti di subentrare al R.D. uscente, egli dovrà altresì decidere e comunicare al S.G., quanto prima, se mantenere la carica per l'anno successivo.

Se il R.D. Incoming decide di limitare il suo mandato all'anno in cui subentra al R.D. uscente si dovrà procedere quanto prima all'elezione di un nuovo R.D. per l'anno sociale immediatamente successivo, secondo le disposizioni relative all'elezione del RRD.

Nel caso in cui il R.D. Incoming non accetti di subentrare al R.D. uscente, il past R.D. indirà nuove elezioni ed assumerà interinalmente le funzioni di R.D. presiedendo il medesimo C.D.D. fino alla nuova designazione.

Qualora il candidato lo ritenga opportuno avrà facoltà di variare ragionevolmente nell'interesse del Distretto la composizione del C.D.D.

Art. 68: Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia al R.D. in carica può essere presentata, con fondate motivazioni sulla cui validità e sufficienza decide il Governatore del Distretto Rotary 2090, da almeno la metà più uno dei Club del Distretto nel corso di una riunione dell'A.D.

Si procederà alla votazione della sfiducia in occasione della successiva riunione dell'A.D. in forma ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria, sempreché prima di allora il Governatore del Distretto Rotary 2090 abbia dato il proprio nullaosta a procedere. La votazione avverrà a scrutinio palese per risposta ad appello nominativo, dopoché il R.D. avrà proceduto alla propria difesa.

È deliberata la sfiducia se alla mozione aderisce favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. La mozione deve essere inoltrata al Governatore Rotary 2090 per la verifica della motivazione e per l'eventuale accettazione o rigetto.

La sfiducia ha come effetto l'obbligo per il R.D. in carica di rassegnare le proprie dimissioni entro 10 giorni.

CAPO III

Dei Bilanci Distrettuali

Art. 69: Bilancio preventivo

Il T.D., in accordo con il R.D., è tenuto a presentare il bilancio preventivo, un prospetto indicativo del quale deve essere stato allegato al relativo avviso di convocazione dei Presidenti dei Club del Distretto, in occasione della seconda riunione ordinaria dell'A.D. dell'anno sociale per sottoporlo al voto del C.P.

Il suddetto bilancio deve chiudere in pareggio, ovvero i componenti positivi (entrate) e i componenti negativi (spese) devono risultare di pari importo.

Qualora il C.P. non approvasse in quella sede il bilancio preventivo, questo, opportunamente modificato, dovrà essere ripresentato dal T.D. in occasione della successiva riunione dell'A.D. in forma ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria.

Art. 70: Bilancio consuntivo

Il Past T.D. è tenuto a presentare il bilancio consuntivo, una copia del quale deve essere stata allegata al relativo avviso di convocazione dell'Assemblea Distrettuale, in occasione della seconda riunione dell'A.D. per sottoporlo al voto del C.P., prima della presentazione del bilancio preventivo da parte del T.D. in carica.

Nel caso di non approvazione del bilancio consuntivo in quella sede, il Past T.D. dovrà ripresentarlo in occasione della successiva riunione dell'A.D. in forma ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria.

In ogni caso, fino all'approvazione del bilancio consuntivo non è possibile procedere alla votazione del bilancio preventivo dell'anno sociale in corso.

Ove il bilancio consuntivo distrettuale si chiuda in attivo, questo potrà essere destinato, su proposta del R.D. e con successiva votazione dell'A.D., ad un particolare scopo di servizio (service) rotaractiano, ovvero a disposizione della gestione entrante.

CAPO IV

Degli Emendamenti al Regolamento Distrettuale

Art. 71: Proposta

Gli emendamenti al presente Regolamento Distrettuale, perché si possa procedere alla loro votazione, devono essere proposti in sede di A.D. da almeno un terzo dei Presidenti dei Club in regola del Distretto, o loro delegati, o da un organo del C.D.D.

Art. 72: Approvazione

La proposta di emendamento al Regolamento Distrettuale dovrà essere votata dal C.P. in occasione della successiva riunione dell'A.D. in forma ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria.

Gli emendamenti sono approvati se ottengono i due terzi dei voti espressi.

Se approvati, dovranno essere sottoposti all'esame del Governatore del Distretto Rotary 2090; Questi approverà tali emendamenti o li respingerà fornendo un indirizzo sulle correzioni da apportare. Nel secondo caso si ripeterà tale procedura fino alla loro approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2090, a seguito della quale gli emendamenti avranno efficacia.

Art. 73: Comunicazione e custodia

Una volta emendato in linea definitiva il presente Regolamento Distrettuale, la Segreteria Distrettuale è tenuta ad inviarne copia aggiornata ai membri del C.D.D. e a tutti i Presidenti dei Club del Distretto.

Ogni Club del Distretto è tenuto a custodirne copia aggiornata presso la propria Segreteria.

Art. 74: Derghe

Nei limiti imposti dalle norme rotaractiane e rotariane di ordine superiore sono eccezionalmente possibili in atti distrettuali deroghe alle norme di questo Regolamento se approvate dal C.P. a maggioranza semplice su proposta del R.D.

TITOLO III

Delle Zone

CAPO I

Delle riunioni di Zona

Art. 75: Partecipazione

Hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle R.Z. tutti i Presidenti dei Club della rispettiva Zona. Qualora, per valide e motivate ragioni, Presidenti di Club fossero impossibilitati ad intervenire personalmente questi hanno il dovere di delegare in forma scritta un socio effettivo ed in regola del proprio Club, diverso dal D.Z.

Hanno inoltre facoltà di partecipazione tutti i soci effettivi e gli aspiranti soci dei Club della Zona ed i membri del C.D.D.

Art. 76: Riunione

La R.Z. è riunita dal D.Z. in forma ordinaria a tutti i presidenti dei Club della Zona e deve prevedere un appuntamento al mese.

Può inoltre essere riunita dallo stesso e con le medesime competenze in forma straordinaria fuori dai predetti appuntamenti. Il D.Z. è tenuto a riunire la R.Z. in forma straordinaria se richiesto su istanza motivata da almeno un terzo dei Presidenti dei Club della Zona.

Art. 77: Convocazione

Il D.Z. è tenuto a convocare gli aventi diritto in forma scritta almeno 10 giorni prima delle riunioni sia ordinarie che straordinarie. In entrambi i casi va allegato all'avviso di convocazione l'ordine del giorno della R.Z.

Art. 78: Validità

Perché la R.Z. sia validamente riunita è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Presidenti dei Club della Zona, o loro delegati, unitamente alla presenza del D.Z.

Art. 79: Conduzione

La conduzione della R.Z. è interamente affidata al D.Z., presidente di quest'organo, secondo le disposizioni del R.D. La riunione si articola in tre fasi: apertura, svolgimento, chiusura della stessa. Nell'apertura il D.Z. procede al computo dei presenti cui segue la dichiarazione di validità e la lettura dell'ordine del giorno da parte sua.

Durante lo svolgimento delle riunioni il D.Z. presiede a tutte le operazioni di voto e gestisce la discussione ed il susseguirsi degli interventi secondo l'ordine del giorno, concedendo e togliendo

discrezionalmente e ragionevolmente la parola ai presenti. In questa fase il D.Z. è tenuto alla stesura di un verbale dettagliatamente comprensivo delle votazioni e di tutti gli interventi.

Al termine dello svolgimento il D.Z. chiude la riunione sottoscrivendo il verbale, che si presume approvato salvo diversa richiesta da parte di Presidenti di Club della Zona o loro delegati.

Art. 80: Votazioni

Salvo quelle istituzionali le votazioni sono eventualmente indette dal D.Z. relativamente a questioni che intende demandare consultivamente alla R.Z.

Hanno diritto di voto i Presidenti dei Club in regola della Zona, o i loro sostituti.

Le votazioni avvengono a scrutinio palese per risposta ad appello nominativo, eseguito dal D.Z

Art. 81: Seguito

A seguito delle R.Z. il D.Z. è tenuto a far pervenire entro 10 giorni alla Segreteria Distrettuale e a tutti i Presidenti della Zona interessata copia del verbale dettagliato.

TITOLO IV

Dell'interpretazione del Regolamento

Art. 82: Funzione e Interpretazione

Il presente Regolamento disciplina i compiti e le prerogative degli Organi Distrettuali, nonché i rapporti tra il Distretto e gli altri Club.

L'Assemblea Distrettuale è l'unico organo competente a dare autentica interpretazione del presente Regolamento, nonché a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione dello stesso.

Le relative decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, dopo aver sentito il parere del Presidente della Commissione Regolamento e Risoluzione Controversie.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 83: Osservanza del regolamento

Tutti i soci del Distretto 2090 Rotaract sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento, le decisioni e le interpretazioni rese in forza di esso.

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza delle disposizioni dettate da questo regolamento.

Del regolamento e delle interpretazioni rese dalla Commissione per il Regolamento, all'inizio di ogni anno sociale deve essere consegnata copia ai Presidenti di Club e ai membri degli organi distrettuali.

Art. 84: Arrotondamenti

Gli arrotondamenti che si rendessero necessari per dare esecuzione a norme del presente Regolamento si faranno alla cifra unitaria inferiore per le frazioni di punto minori di 0,5 e alla cifra unitaria superiore per le frazioni uguali o superiori allo 0,5.

Art. 85: Entrata in vigore

Il presente Regolamento, come anche le sue future modifiche, entreranno in vigore, previa approvazione del Governatore Rotary in carica, dal 1° luglio dell'Anno Sociale successivo a quello di approvazione.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello approvato in data 21 settembre 2019 ed entrato in vigore il successivo 1° luglio 2020.

In casi del tutto eccezionali il nuovo regolamento potrà essere applicato anche in data molto ravvicinata rispetto a quella dell'approvazione, senza attendere il primo luglio dell'anno successivo all'approvazione, qualora sia d'accordo il Governatore del Distretto Rotary e qualora questa deroga sia approvata dalla stessa A.D. che approva il nuovo regolamento.

Art. 86: Disposizioni fiscali

Il presente regolamento fa parte integrante e sostanziale dello Statuto tipo dell'Associazione che viene approvato e adottato unitamente allo Statuto. Allo scopo di consentire all'Associazione di poter fruire del regime fiscale di favore, previsto dall'art. 148 del TUIR approvato con d.p.r. n. 917/1986 e dall'art. 4 del d.p.r. n. 633/1972, il Regolamento dell'Associazione viene integrato, con valenza statutaria, con le seguenti clausole indicate dallo stesso art. 148 del TUIR, ottavo comma:

- a) È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- b) In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Ente sarà devoluto al Distretto del Rotary International.
- c) Il rapporto associativo e le modalità di associazione sono uniformi per tutti i soci e sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa dell'Associazione. Inoltre tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione medesima;
- d) Il rendiconto economico e finanziario, sia preventivo che consuntivo, è approvato dall'assemblea dei Presidenti annualmente.
- e) La disciplina della libera eleggibilità degli organi direttivi, con voto singolo, della sovranità dell'assemblea dei Presidenti, nonché la disciplina dei criteri per la loro ammissione ed esclusione, è già contenuta nel Regolamento (artt. 10 e 24).

- f) La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile, in quanto non costituisce acquisizione di alcun titolo di proprietà sul patrimonio del Club.
- g) Eventuali integrazioni all'art. 148 del Tuir o dall'art. 4 del D.p.r. 633/72, che il legislatore dovesse in seguito emanare, devono intendersi integralmente approvate ed adottate dall'Associazione qualora non siano in conflitto con lo Statuto tipo e il presente Regolamento nonché in conflitto con lo Statuto e il Regolamento del RI.

*approvato il 26/9/2020
entrato in vigore il 27/9/2020*